



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n. 28/GST del 6 marzo 2024

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

#### GARE DEL 25/ 2/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 25/ 2/2024 SAN VALENTINO 1975 - REAL PALOMONTE**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società San Valentino 1975, con cui la stessa censurava la regolarità della gara de qua in quanto la reclamata lamentava quanto segue: "non vengono identificati i titolari, non è presente né una T laterale né tanto meno una linea marcata per dividere i titolari dalle riserve; sono presenti in distinta due numeri 20 (Vaccaro Mattia e Visone Antonio); del giocatore Sangiacomo Donato è presente il numero della carta d'identità ma non quella del comune che lo ha rilasciato; non è presente nessun numero di matricola FIGC (se si esclude il calciatore Penna Manuel), per il quale però manca un documento di riconoscimento; I giocatori Carbone Carmine e Dimitrov Borisov Antonio sembrano depennati, mentre il giocatore Citiso Antonio è depennato solo in alcune finestre, sono lasciate libere - non depennate- il numero di maglia e la data di nascita; dal rapportino finale si evidenzia che il primo cambio per gli ospiti è anomalo: "uscito n. 8 al 9 entrato n.23,però in distinta non è presente nessun calciatore con il n.23; la stessa concludeva richiedendo l'applicazione dell'art.10 comma 1 del C.G.S. ossia la punizione sportiva della perdita della gara in suo favore ed in subordine la ripetizione della stesa. La reclamata ritualmente evocata ha presentato memorie difensive con le quali contestava quanto dedotto dalla reclamante; sentito a chiarimenti il direttore di gara ex art.50 comma 4 C.G.S. lo stesso, con supplemento di rapporto, dichiarava quanto segue: "Io sottoscritto Alessio Avino, arbitro effettivo della sezione di Frattamaggiore, direttore della gara San Valentino Torio-Real Palomonte in data 25/02/2024, alla richiesta del Giudice Sportivo dichiaro quanto segue:" Per quanto concerne il dubbio sui numeri 20 sottoscrivo che il Signor Visone Antonio, iscritto in elenco come numero 20 assieme al signor Vaccaro Mattia, non è mai arrivato in struttura, non è mai stato riconosciuto e non ha mai preso parte alla gara, a differenza del signor Vaccaro. E' stata una mia dimenticanza non depennare il signor Visone dalla lista dei partecipanti, data la situazione concitata del post-gara, in quanto mi era stato riferito della possibilità del suo arrivo tra il primo e il secondo tempo, e quindi conseguente riconoscimento con nuovo numero di maglia poiché i dirigenti del Real Palomonte mi avevano riferito che, nel caso si fosse presentato Visone, avrebbe portato lui la sua maglia ma non ricordavano il numero Per quanto attiene il signor Sangiacomo Donato numero 18 della società Real Palomonte, non ho riscontrato alcuna criticità riguardo il suo documento Per quanto riguarda il signor Penna Manuel, egli è stato riconosciuto regolarmente attraverso tesserino FIGC. Per quanto concerne i calciatori depennati dalla lista gara, ovvero il signor Citiso Antonio, Dimitrov Borisov Antonio e Carbone Carmine, non sono mai arrivati in struttura, non sono mai stati riconosciuti, non hanno preso parte alla gara e sono stati regolarmente depennati dalla lista gara. Per quanto attiene la richiesta riguardante i titolari, confermo che nella lista gara del Real Palomonte consegnata alla società San Valentino Torio erano stati inseriti i calciatori titolari di fianco ai numeri di maglia sull'elenco come riportato nell'immagine allegata in questa mail e allegata anche nel referto della gara. Per quanto riguarda l'ultimo punto richiesto dal Giudice Sportivo riguardante il rapportino di fine gara, ovvero che la società Real Palomonte avesse effettuato una sostituzione fra due calciatori titolari (il numero 8 e il numero 9) si riportano integralmente le sostituzioni effettuate dal Real Palomonte: 2 Tempo Regolamentare 9' 8 - MARCHETTA CARMINE 13 - GIORGIO CHRISTIAN 2 Tempo Regolamentare 36' 9 - PENNA MANUEL 16 - VECCHIO FULVIO 2 Tempo Regolamentare 42' 10 - LUONGO ANTONIO 14 - SUOZZO

ALESSANDRO Probabilmente ci sarà stato un misunderstanding in quanto la sostituzione è avvenuta al minuto 9 del 2t fra il numero 8 e il numero è avvenuta al minuto 9 del 2t fra il numero 8 e il numero 13". P.Q.M. delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società San Valentino 1975 poiché infondato e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/1, conferma i provvedimenti assunti in sede disciplinare, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva. Infine, infligge l'ammenda di euro 100,00 alla società Real Palomonte per erronea compilazione della distinta di gara.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
avv. Francesco Zaccaria**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 100,00 REAL PALOMONTE

## **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

### **GARE DEL 25/ 2/2024**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 25/ 2/2024 STABIA CITY – ROCCHESE**

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Rocchese, con cui la stessa richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara in applicazione dell'art.10 C.G.S. o invia subordinata la ripetizione della gara oggetto di reclamo, per aver la società Stabia City inserito in distinta di gara ed impiegato nel corso della gara calciatori non tesserati in favore della stessa e inoltre quest'ultima avrebbe utilizzato quale assistente di parte il sig. Girace Enrico risultato non tesserato quale calciatore e/o dirigente della società; più nello specifico la reclamante richiedeva la verifica dei seguenti calciatori: Alfano Gerardo nato il 29.06.1994, Correale Gaetano nato il 30.03.2000, Del Gaudio Gaetano nato il 21.01.2005, Longobardi Alfonso nato il 10.07.1983, Manzi Rosario nato il 20.09.1981, Mentana Luigi nato il 30.03.1999 e Paolino Francesco nato il 30.12.2000; ritualmente evocata la reclamata ha presentato memorie difensive e documentazione che consta in tabulato societario afferente i calciatori tesserati nonché copia del censimento societario. Orbene esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso quanto segue: i calciatori Alfano, Longobardi e Manzi risultano tesserati a favore della reclamata a far data dal 3.8.2023; Del Gaudio a far data dal 1.12.2023, Mentana Luigi a far data dal 22.12.2023, Paolino Francesco dal 13.9.2023 e Correale Ciro Gaetano a far data dal 24.11.2023; per quanto attiene l'assistente di parte sig. Girace Enrico risulta regolarmente censito in favore della reclamata a far data dal 12.10.2023. Tutte le date antecedentemente elencate risultano essere precedenti alla disputa della gara; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di rigettare il reclamo perché infondato, e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della reclamata, conferma i provvedimenti assunti in sede disciplinare, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva. Infine, delibera infliggersi l'ammenda di euro 80,00 alla società Stabia City per erronea compilazione della distinta di gara in quanto il calciatore Correale Ciro Gaetano è indicato in distinta quale Correale Gaetano.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria**

# GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI ELITE

**GARE DEL 25/ 2/2024**

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 25/ 2/2024 POL.MONTERUSCELLO - CANTERA ORTESE**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società Cantera Ortese con cui la predetta lamentava una irregolarità nella fase di riconoscimento dei calciatori ossia che il direttore di gara avesse, nonostante fossero state presentate tessere provvisorie emesse della L.N.D. in corso di validità, precluso e non provveduto al riconoscimento dei calciatori non consentendo agli stessi la partecipazione alla gara; esperiti i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti il direttore di gara, quest'ultimo con supplemento di rapporto ex art.50 comma 4 affermava: " ..omissis. dichiaro che i documenti citati nel referto di gara che non ho potuto ritenere validi ai fini del riconoscimento, erano fotocopie delle tessere provvisorie FIGC sprovviste di timbro della federazione e di firme".; orbene tale circostanza ossia la preclusione al gioco imposta dal direttore di gara appare essere in chiaro contrasto con l'art.71 delle N.O.I.F. (Identificazione dei calciatori) con più precisione al lettera d) che di seguito si riporta "mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate anche in modo telematico dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati, vi è più tale previsione è parimenti inserita all'interno nel regolamento del giuoco del calcio alla regola n.3 decisioni ufficiali, P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, in applicazione dell'art.10 comma 5 lettera c), ordina la trasmissione degli atti alla segreteria del settore giovanile e scolastico per indicare la data in cui dovrà disputarsi l'incontro. Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Francesco Zaccaria**

# GARE DEL CAMPIONATO COPPA REG.LE ALLIEVI B

**GARE DEL 24/ 2/2024**

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 24/ 2/2024 ACADEMY REAL MADDALONI - U.S. ANGRÌ 1927**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla società U.S. Angrì 1927 con cui la stessa ha censurato la regolarità della gara per aver la reclamata compilato in maniera erronea la distinta di gara e inoltre per avere inserito in distinta di gara due calciatori non regolarmente tesserati in favore della reclamata ossia i sig.ri Avanzo Andrea Gennaro e Vivo Stefano Pio rispettivamente nati 18.02.2008 e il20.06.2008 ed ancora che non vi fosse indicazione dell'assistente di parte e che comunque lo stesso non fosse stato riconosciuto e in ultimo che sedesse in panchina soggetto squalificato nello specifico il sig. Scalerà Giovanni ; ritualmente evocata la reclamata ha presentato memoria difensiva con la quale ha contestato l'avverso dedotto; esperiti gli opportuni accertamenti ed acquisita la documentazione vedi art. 61 comma 1 C.G.S. (supplemento di rapporto e referto di gara), dall'istruttoria è emerso che le circostanze rilevate dalla reclamante sono parzialmente infondate con riguardo alle doglianze relative alle formalità procedurali di compilazione della distinta di gara. Per quanto riguarda poi l'indicazione di calciatori non tesserati esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Campania è emerso che i sig.ri Avanzo Andrea Gennaro e Vivo Stefano Pio rispettivamente nati 18.02.2008 e il20.06.2008 in realtà sono D'avanzo Andrea Gennaro e De Vivo Stefano Pio con pari data di nascita e risultano regolarmente tesserati in favore della reclamata rispettivamente in data 18.02.2008 e 20.06.2008. Con riguardo alla funzione di assistente di parte il direttore di gara ha confermato che la stessa è stata svolta per tutta la durata della gara dal sig. Ciaramella Umberto. Da ultimo dalla distinta di gara della reclamata risulta depennato l'allenatore Scalerà Giovanni che pertanto non ha svolto tale funzione. P.Q.M. rigetta il reclamo in ordine alla domanda di ripetizione della gara in quanto le contestazioni dedotte sono infondate e smentite dal supplemento di rapporto del DDG omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/1 in favore della reclamata. Infine, infligge l'ammenda di euro 80,00 alla società Academy Real Maddaloni per l'erronea compilazione della distinta di gara.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Francesco Zaccaria**

# **GARE DEL CAMPIONATO COPPA GIOV.MI REG.LE B**

**GARE DEL 25/ 2/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**Gara del 25/ 2/2024 AFRAGOLA 92 PROJECT - ALMA VERDE**

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Francesco Zaccaria letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Alma Verde; preso atto che non vi è possibilità di effettuare l'attività istruttoria (in attesa di audizione del Direttore di Gara) la cui assunzione è determinante per la decisione P.Q.M. dispone il rinvio della presente decisione al 13/3/2024, sospendendo ogni determinazione sul punto. La presente vale altresì quale comunicazione ad ambedue le società ai sensi dell'art.67 CGS.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria**

**Publicato in NAPOLI il 6 marzo 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**